

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 205

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2001

—————

**Provvedimenti per il traffico pesante sulla strada statale 16
adriatica nel territorio della regione Abruzzo**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trae origine da una situazione di progressivo deterioramento e di gravi rischi connessi all'utilizzo dalla strada statale 16 Adriatica.

Tale arteria si caratterizza per il percorso limitrofo al mare, parallelo alla linea ferroviaria e situato a breve distanza dall'autostrada A/14. La sua cronica congestione ha assunto carattere strutturale in quanto determinata da un tasso elevatissimo di interferenze per abitazioni, strade secondarie, centri abitati, strutture portuali, stazioni turistiche e insediamenti produttivi e commerciali.

Oltre l'80 per cento del percorso si sviluppa in territorio abruzzese, attraverso centri urbani che concentrano circa il 40 per cento della popolazione residente nella Regione cui nei mesi estivi va aggiunto un altro milione di persone.

Questa situazione ha provocato:

- 1) un elevato indice di incidenti mortali;
- 2) una crescita del tasso di inquinamento acustico ed atmosferico a livelli notevolmente superiori ai massimi consentiti;
- 3) un'inversione di tendenza nello sviluppo delle presenze turistiche con grave danno per l'economia regionale.

Tutto ciò determina l'urgente necessità di appropriate soluzioni.

Come ipotesi di soluzione realizzabile in tempi medio-lunghi si pone la realizzazione di una serie di varianti alla SS. 16 Adriatica che consentano di deviare almeno il traffico pesante e quello di transito, con la contemporanea costruzione di una superstrada a monte (Transcollinare).

Nell'immediato, invece, si tratta di utilizzare il tracciato della A/14, che per l'Abruzzo ha assunto il ruolo di principale asse longitudinale, rendendo obbligatorio il transito su di essa anziché sulla strada statale 16, almeno ai mezzi pesanti.

A questo sistema la Regione ricorre da diversi anni assumendosi la spesa del dirottamento per il periodo più critico dell'estate, una spesa notevole e crescente che ora non trova più possibilità di essere sostenuta per mancanza di risorse nel bilancio.

Resta, dunque, una sola forma di intervento di medio periodo che, per i suoi limitati costi e il suo carattere di non coinvolgimento dell'assetto tecnico e giuridico dell'attuale gestione dell'autostrada, appare l'unica adatta alla soluzione del problema in esame: vale a dire la deviazione obbligatoria del traffico pesante, per la durata della stagione estiva ed in quei periodi di maggiore congestione, sull'A/14, al fine di diminuire l'intensità dei flussi sulla strada statale 16. Va detto, che un provvedimento di sospensione del transito, per talune categorie di automezzi, con obbligo di deviazione su autostrada gravata da pedaggio, configurerebbe una ipotesi di prestazione patrimoniale imposta, avente ad oggetto una obbligazione pecuniaria che dovrebbe essere stabilita per legge sicché, non resta che l'adozione di un provvedimento di legge.

Nel presente disegno di legge, di cui si richiede l'approvazione, e che è composto di due articoli, si prevede un onere di pedaggio posto a carico del bilancio dello Stato per l'80 per cento lasciando a carico degli utilizzatori la restante quota del 20 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per motivi di pubblico interesse e di sicurezza pubblica nonché per le esigenze del turismo nel litorale abruzzese, con ordinanza dei prefetti delle Province interessate, adottata su proposta della regione Abruzzo con le modalità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni può essere temporaneamente sospesa la circolazione sulla strada statale¹⁶ Adriatica da Martinsicuro a San Salvo e viceversa degli autotreni, autosnodati ed autoarticolati da oltre 50 quintali di portata con obbligo di deviazione sull'Autostrada A/14.

2. Agli automezzi di cui al comma 1, per i tratti autostradali e per i periodi per i quali è operante l'obbligo di deviazione, è applicata la tariffa di pedaggio categoria merci, classe III, di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982, ridotta dell'80 per cento.

3. La differenza dell'importo tariffario di pedaggio spettante alla Società Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade spa - sarà annualmente corrisposta alla stessa, previa definizione delle modalità di determinazione di pagamento e di ogni altra conseguente condizione, attraverso apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società concessionaria predetta.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 15 miliardi annue, si provvede, a decorrere dal-

l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.